

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DA EFFETTUARSI NEL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI**

tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, di seguito denominata
ASL Sulcis con sede legale in Carbonia Via Dalmazia 83, codice fiscale e
partita IVA 03990310926 , nella persona del Direttore Generale Dott.ssa
Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito
denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice
fiscale / partita IVA n. 03990320925 , nella persona del Direttore Generale
Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

la ASL Sulcis, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di
coperture dei posti vacanti, deve garantire la continuità operativa del
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (di seguito denominato SPDC) del
Presidio Ospedaliero Sirai;

per assicurare i livelli essenziali di assistenza si rende necessario ricorrere
all'attività consulenza di dirigenti medici specialisti dipendenti di altre
Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti
della previsione contenuta nell'articolo 117 del ccnl dell'Area Sanità 2016-
2018 (ex art. 55 ccnl Dirigenza medica del 08.06.2000);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'attività professionale da erogare a cura dei Dirigenti Medici specialisti in Psichiatria della ASL6 che verranno identificati dal Direttore della struttura di appartenenza, previa acquisizione della loro disponibilità, per numero 114 ore settimanali;

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.

Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni la ASL Sulcis corrisponderà alla ASL 6 € 60,00/ora lorde oltre IRAP per ciascun dirigente medico, oltre spese viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 6 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente

dagli specialisti consulenti mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal direttore della U.O. S.P.D.C. del P.O. Sirai

Entro 10 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico della ASL Sulcis.

La ASL Sulcis si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.

Art. 4 – Oneri assicurativi

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL Sulcis gli oneri assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere i danni kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per il Presidio Ospedaliero Sirai.

Art. 5 – Durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione al 31.12.2023 incluso. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.

Art. 6 – Tutela della Privacy

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

Art. 7 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico della ASL 6 senza diritto di rivalsa.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 7 Dott.ssa Giuliana Campus

Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni